

Servizi Shopping Tax Free Termini e condizioni

I presenti termini e condizioni online ("T&C") contengono le condizioni contrattuali che avete accettato al momento della sottoscrizione del Contratto di elaborazione pagamenti per esercenti Global Blue TFS o del Contratto di elaborazione pagamenti per esercenti Shift4 One (il "Contratto Applicabile"). I presenti T&C costituiscono parte integrante del Contratto Applicabile concluso tra l'esercente ("Esercente") e la società del gruppo Global Blue (come definita nel Contratto Applicabile) (ciascuna una "Parte" e collettivamente le "Parti") per la fornitura dei servizi di shopping tax free come ulteriormente descritti nei presenti T&C.

Il presente Contratto è vincolante per le Parti a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.

I termini in maiuscolo non definiti nei presenti T&C avranno il significato loro attribuito nel Contratto Applicabile.

1 Definizioni

Nel presente documento, i termini di seguito indicati hanno il significato loro attribuito.

Per "**Punto/i Vendita Affiliato/i**" si intendono i punti vendita dell'Esercente inclusi nel presente Contratto, come concordato di volta in volta tra le Parti;

Per "**Rimborso Rapido**" si intende il servizio offerto da Global Blue tramite l'Esercente, in base al quale viene versato un anticipo equivalente all'importo del Rimborso sulla Carta di Pagamento o sul wallet digitale del Viaggiatore Internazionale interessato (nella valuta del conto, qualora si tratti di una valuta supportata da Global Blue, o nella valuta del Modulo Tax Free qualora tale valuta non sia supportata) prima che il Viaggiatore Internazionale soddisfi i requisiti previsti dalla normativa applicabile in materia di esportazione tax free, a condizione che lo stesso presenti successivamente una valida prova dell'esportazione della merce entro un determinato termine dall'acquisto;

Per "**Rimborso Totale Rapido**" si intende il servizio offerto da Global Blue tramite l'Esercente, in base al quale viene effettuato un pagamento anticipato pari all'intero importo dell'IVA sulla transazione di vendita sulla carta di credito del Viaggiatore Internazionale entro 1-5 giorni lavorativi (nella valuta del conto, qualora si tratti di una valuta supportata da Global Blue, o nella valuta del Modulo Tax Free qualora tale valuta non sia supportata) prima che il Viaggiatore Internazionale soddisfi i requisiti previsti dalla normativa in materia applicabile, a condizione che lo stesso presenti successivamente la prova dell'esportazione della merce entro un determinato termine dall'acquisto;

Per "**Rimborso Totale tramite Mailback**" si intende il servizio offerto da Global Blue in base al quale l'intero importo dell'IVA sulla transazione di vendita viene rimborsato tramite: (i) bonifico sul conto della carta di credito del Viaggiatore Internazionale entro ventuno (21) giorni; oppure (ii) invio di un assegno bancario tramite posta ordinaria, entro ventuno (21) giorni dal ricevimento del Modulo Tax Free da parte di Global Blue; oppure (iii) emissione di una carta prepagata virtuale all'indirizzo e-mail fornito, entro ventuno (21) giorni dal ricevimento del Modulo Tax Free da parte di Global Blue; oppure (iv) accredito sul conto Alipay del Viaggiatore Internazionale entro dieci (10) giorni dal ricevimento del Modulo Tax Free da parte di Global Blue;

Per "**Rimborso Immediato**" si intende un rimborso dell'importo del Rimborso a un Viaggiatore Internazionale in contanti o un rimborso dell'IVA tramite accredito sul circuito di pagamento della carta di credito, Alipay o conto WeChat del Viaggiatore Internazionale entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui il Viaggiatore Internazionale ha presentato il Modulo Tax Free a Global Blue per il pagamento (anche in aeroporto). Qualsiasi rimborso che non costituisca un Rimborso Rapido o un Rimborso Totale tramite Mailback è classificato come Rimborso Immediato.

Per "**Viaggiatore Internazionale**" si intende una persona fisica che ha diritto a ricevere un rimborso IVA al momento dell'esportazione di beni in conformità con la legislazione applicabile in materia di rimborso IVA;

Per "**Rimborso tramite Mailback**" si intende un rimborso dell'importo del Rimborso tramite: (i) bonifico sul conto della carta di credito del Viaggiatore Internazionale entro 21 (ventuno) giorni dal ricevimento del Modulo Tax Free da parte di Global Blue; oppure (ii) l'invio di un assegno bancario tramite posta ordinaria, entro 21 (ventuno) giorni dal ricevimento del Modulo Tax Free da parte di Global Blue; oppure (iii) l'emissione di una carta prepagata virtuale all'indirizzo e-mail fornito, entro ventuno (21) giorni dal ricevimento del Modulo Tax Free da parte di Global Blue; oppure (iv) accredito sul conto Alipay del Viaggiatore Internazionale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del Modulo Tax Free da parte di Global Blue;

Per "**Importo del Rimborso**" si intende un importo calcolato esclusivamente sulla base della Tabella dei Rimborsi, oppure una percentuale fissa del SIS per alcuni paesi, che deve essere corrisposto al Viaggiatore Internazionale dietro presentazione del Modulo Tax Free;

Per "**Tabella dei Rimborsi**" si intende un metodo di calcolo fornito da Global Blue che l'Esercente deve utilizzare per calcolare l'importo del Rimborso da indicare nel Modulo Tax Free;

Per "**SIS/Vendite nel Punto Vendita**" si intende l'importo totale delle vendite effettuate presso il Punto Vendita, comprensivo dell'IVA,

pagato da un Viaggiatore Internazionale in relazione a una transazione di acquisto effettuata in un Punto Vendita Affiliato, laddove tale transazione sia idonea al rimborso dell'IVA ai sensi della normativa applicabile e dei termini del Contratto;

Per "**Beni Imponibili**" si intende i beni acquistati da un Viaggiatore Internazionale che sono soggetti all'IVA ai sensi della normativa applicabile;

Per "**Modulo Tax Free**" si intende un documento a marchio Global Blue, in formato cartaceo o digitale, che consente a un Viaggiatore Internazionale di ottenere un rimborso pari all'importo dell'IVA al netto della commissione di gestione di Global Blue; e

Per "**Servizi di Rimborso IVA**" si intende il servizio a marchio Global Blue destinato agli Esercenti o ai Viaggiatori Internazionali (a seconda dei casi, in conformità con la normativa applicabile) che consente agli Esercenti di offrire ai Viaggiatori Internazionali l'opportunità di ottenere un rimborso pari all'importo dell'IVA al netto della commissione di gestione di Global Blue.

2 Descrizione del servizio e informazioni generali

2.1 L'Esercente aderisce al sistema gestito da Global Blue in base al quale è autorizzato ad offrire ai Viaggiatori Internazionali i Servizi di Rimborso IVA. Le Parti concordano che il presente Contratto è non esclusivo e pertanto non vi è alcuna restrizione per l'Esercente nell'utilizzare i servizi di altri operatori di rimborso IVA né è previsto alcun volume minimo di transazioni di rimborso IVA che debba essere gestito da Global Blue ai sensi del presente Contratto.

2.2 Global Blue si impegna a:

- (i) fornire all'Esercente una Soluzione di Emissione (come di seguito definita) per l'emissione dei Moduli Tax Free e del materiale di marketing che Global Blue ritiene necessario per la fornitura dei Servizi di Rimborso IVA da parte dell'Esercente; e
- (ii) fornire al personale dell'Esercente la formazione e le istruzioni necessarie su come offrire i Servizi di Rimborso IVA (compresi i servizi di rimborso applicabili);
- (iii) garantire che i Moduli Tax Free contengano tutti i campi obbligatori corretti richiesti dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

2.3 Global Blue archiverà i Moduli Tax Free originali emessi dall'Esercente e rimborsati da Global Blue per il periodo minimo richiesto dalla legge applicabile. I relativi scontrini saranno archiviati esclusivamente nella misura richiesta dalla normativa applicabile. Alla scadenza del periodo di conservazione previsto dalla legge, tutti i Moduli Tax Free e le ricevute di vendita archiviati saranno distrutti. Global Blue fornirà l'accesso via web alle copie digitalizzate dei Moduli Tax Free archiviati. L'Esercente potrà richiedere copie cartacee dei Moduli Tax Free non ancora distrutti, con un preavviso ragionevole e dietro pagamento di una commissione di elaborazione per modulo stabilita Global Blue.

2.4 L'Esercente si impegna a:

- (i) promuovere attivamente e offrire i Servizi di Rimborso IVA ai Viaggiatori Internazionali nei propri Punti Vendita Affiliati;
- (ii) offrire e gestire i Servizi di Rimborso IVA in conformità con tutte le leggi applicabili, le istruzioni di qualsiasi autorità competente e le istruzioni fornite da Global Blue, che si riserva il diritto di modificarle. L'obbligo include (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) la verifica dell'idoneità del Viaggiatore Internazionale prima dell'emissione del Modulo Tax Free in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili e l'assicurare che tutti i campi obbligatori dei Moduli Tax Free emessi nei Punti Vendita Affiliati dell'Esercente siano compilati in modo completo e corretto e consegnati al Viaggiatore Internazionale senza addebitare allo stesso alcuna commissione per la fornitura del Modulo Tax Free;
- (iii) annullare i moduli Tax Free prima della loro convalida nei casi in cui il rimborso al Viaggiatore Internazionale non sia applicabile, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi:
 - (a) il Viaggiatore Internazionale ha restituito la merce all'Esercente;
 - (b) il viaggiatore internazionale ha richiesto all'Esercente una modifica che comporta una variazione delle condizioni di vendita;
 - (c) l'Esercente ha accertato che il Viaggiatore Internazionale non ha diritto al rimborso dell'IVA a seguito dell'emissione del Modulo Tax Free;
 - (d) l'Esercente ha accertato di aver emesso un Modulo Tax Free contenente informazioni errate;
 - (e) fornire a Global Blue, a titolo gratuito, una copia della fattura, se necessaria per recuperare l'IVA rimborsata presso l'autorità pubblica competente; e
 - (f) fornire a Global Blue, immediatamente dopo la firma del Contratto, un estratto aggiornato del registro delle imprese, nonché una conferma bancaria e informare senza ritardo Global Blue di qualsiasi modifica dei dati della propria società e di quelli dei propri Punti Vendita Affiliati (nome, partita IVA, indirizzo ecc.).
- (iv) Per ogni vendita di beni per la quale viene emesso un doppio modulo Tax Free, l'Esercente si impegna a:
 - (a) vendere i Beni Imponibili a Global Blue e successivamente al Viaggiatore Internazionale in nome e per conto di Global Blue, garantendo che i Beni Imponibili siano di qualità commerciabile, soddisfacente e idonei all'uso cui sono destinati;
 - (b) trasmettere a Global Blue un file elettronico contenente i dettagli della fattura rilasciata al Viaggiatore Internazionale;
 - (c) in caso di inadempimento o difetto che interessi i Beni Imponibili consegnati, gestire tempestivamente e in buona fede il reclamo e manlevare e tenere indenne Global Blue da qualsiasi responsabilità, costo, perdita o danno subito da Global Blue a seguito della vendita

dei Beni Imponibili, inclusa, senza limitazioni, qualsiasi responsabilità che Global Blue possa avere ai sensi di qualsiasi normativa applicabile (inclusi, senza limitazioni, qualsiasi regolamento o direttiva UE avente effetto diretto) in materia di vendita di beni, tutela dei consumatori o responsabilità da prodotto o altro.

- 2.5 L'Esercente dovrà garantire una gestione sicura e corretta della Soluzione di Emissione per prevenire qualsiasi uso non autorizzato e dovrà informare tempestivamente Global Blue (e in ogni caso entro 24 ore) qualora dovesse scoprire un uso improprio della stessa. In caso di sospetto di frode, l'Esercente si impegna a collaborare con Global Blue e con le autorità competenti e a fornire le informazioni richieste.
- 2.6 L'Esercente riconosce che il Modulo Tax Free è un documento a marchio Global Blue contenente diritti di proprietà intellettuale di titolarità del Gruppo Global Blue e, in quanto tale, l'elaborazione di tali moduli sarà gestita esclusivamente da Global Blue o dai suoi partner di rimborso autorizzati, e non da terze parti non autorizzate.

3 Servizi di rimborso

Global Blue può offrire ed erogare servizi di Rimborso Immediato, Rimborso tramite Mailback, Rimborso Rapido, Rimborso Totale Rapido e Rimborso Totale tramite Mailback, in base alle opzioni selezionate nel Contratto Applicabile. La disponibilità e la fornitura di questi servizi di rimborso possono variare a seconda del paese e della località. Non tutti i servizi sono disponibili in ogni giurisdizione. Laddove offerti, tali servizi saranno erogati alle seguenti condizioni:

Rimborso Immediato

- 3.1 Global Blue corrisponderà l'importo del rimborso al Viaggiatore Internazionale al ricevimento del modulo Tax Free originale, debitamente compilato e convalidato dall'autorità doganale, presentato unitamente alla ricevuta di vendita e corretto sotto ogni profilo.

Rimborso tramite Mailback

- 3.2 L'Esercente informerà il Viaggiatore Internazionale che il modulo Tax Free convalidato deve essere inserito (utilizzando la busta preaffrancata) nella cassetta postale di Global Blue o in qualsiasi cassetta postale, per ottenere il rimborso dopo che Global Blue avrà ricevuto il modulo Tax Free originale, debitamente compilato e convalidato dall'autorità doganale, presentato insieme alla ricevuta di vendita e corretto sotto ogni profilo.

Rimborso Rapido

- 3.3 L'Esercente informerà il Viaggiatore Internazionale che il termine entro il quale deve restituire un Modulo Tax Free debitamente timbrato o approvato dall'autorità doganale è di 21 (ventuno) giorni per le carte Visa e Mastercard e di 15 (quindici) giorni per le carte Union Pay (il "Termine"). Se il Viaggiatore Internazionale non procede alla validazione del Modulo Tax Free entro il termine previsto, Global Blue provvederà a stornare il pagamento anticipato sulla carta di credito del Viaggiatore Internazionale e quindi ad addebitare sul conto del Viaggiatore Internazionale l'importo corrispondente (nella valuta del pagamento originale dell'Importo del Rimborso IVA).
 - 3.4 L'Esercente informerà il Viaggiatore Internazionale del suo obbligo di restituire il Modulo Tax Free entro il Termine.
 - 3.5 L'Esercente offrirà il servizio di Rimborso Rapido ai Viaggiatori Internazionali che accettino l'operazione di Rimborso Rapido su una carta di pagamento/credito.
 - 3.6 Il servizio di Rimborso Rapido può essere offerto a un Viaggiatore Internazionale per singole transazioni fino a un importo massimo di SIS pari a 15.000 € (quindicimila euro) o l'importo equivalente nella valuta del paese di costituzione della società Global Blue contraente, a condizione che l'Esercente effettui i rimborsi nel rispetto di tutti i requisiti di legge applicabili e controlli attentamente tutti i dati dei Viaggiatori Internazionali, in particolare quelli relativi alla loro carta di credito.
 - 3.7 L'Esercente dovrà adempiere ai propri obblighi con la dovuta diligenza e professionalità e in conformità con le istruzioni relative al Rimborso Rapido e a ogni altra ragionevole indicazione fornita da Global Blue di volta in volta.
 - 3.8 L'Esercente fornirà al Viaggiatore Internazionale una spiegazione adeguata sui requisiti della procedura di Rimborso Rapido. Qualora il Viaggiatore Internazionale non dovesse rispettare le procedure richieste, ad esempio non restituendo il Modulo Tax Free timbrato a Global Blue, Global Blue si riserva il diritto di stornare l'importo del pagamento anticipato dal conto del Viaggiatore Internazionale. L'Esercente informerà il Viaggiatore Internazionale di tale diritto e del fatto che ciò avverrà se non adempie ai propri obblighi.
- #### Rimborso Totale Rapido
- 3.9 L'Esercente può offrire i Rimborsi Totali Rapidi in aggiunta ai Rimborsi Immediati, qualora l'apposita opzione sia stata selezionata nel Contratto Applicabile.
 - 3.10 I termini del Rimborso Totale Rapido e gli obblighi di Global Blue e dell'Esercente sono gli stessi del servizio di Rimborso Rapido descritto nelle clausole 3.3-3.8 di cui sopra, salvo che l'Esercente pagherà a Global Blue una commissione di servizio per ogni Rimborso Totale Rapido, come specificato del Contratto Applicabile. Tale Commissione di Servizio potrà essere oggetto di revisione e modifica annuale in funzione del numero delle transazioni elaborate nell'ambito del servizio di Rimborso Totale Rapido e al valore medio delle stesse. Global Blue non sarà tenuta a riconoscere alcuna Commissione all'Esercente per le transazioni per le quali sia stato richiesto un Rimborso Totale Rapido.
- #### Rimborso Totale tramite Mailback
- 3.11 L'Esercente può offrire i Rimborsi Totali tramite Mailback in aggiunta ai Rimborsi Immediati, qualora l'apposita opzione sia stata selezionata nel Contratto Applicabile.

- 3.12 L'Esercente corrisponderà a Global Blue una commissione di servizio per ogni Rimborso Totale tramite Mailback, come indicato nel Contratto Applicabile. Tale Commissione di Servizio potrà essere oggetto di revisione e modifica annuale in funzione del volume delle transazioni elaborate nell'ambito del servizio di Rimborso Totale tramite Mailback e al valore medio delle stesse. Global Blue non sarà tenuta a riconoscere alcuna Commissione all'Esercente su alcuna transazione per la quale sia stato richiesto un Rimborso Totale tramite Mailback.

4 Fatturazione e pagamenti

- 4.1 Per ogni Modulo Tax Free, che sia stato emesso dall'Esercente e rimborsato da Global Blue, ad esclusione delle operazioni relative a vendite con doppia cessione, l'Esercente corrisponderà a Global Blue l'importo IVA corrispondente, costituito dall'Importo del Rimborso e dalla commissione di gestione di Global Blue (più IVA, se applicabile). I termini di pagamento sono specificati nel Contratto Applicabile.
- 4.2 L'Esercente accetta che Global Blue è autorizzata a riscuotere i pagamenti dal conto tramite Addebito diretto SEPA come specificato nel Contratto Applicabile e autorizza la banca designata ad addebitare il conto bancario dell'Esercente in conformità con le istruzioni di Global Blue. Esclusivamente nel caso in cui venga utilizzata la funzionalità SEPA Direct Debit Core in relazione al presente Contratto, l'Esercente ha il diritto di richiedere il rimborso dell'importo addebitato entro 8 (otto) settimane dalla data dell'addebito diretto.
- 4.3 In caso di ritardo nel pagamento, Global Blue avrà diritto a un interesse giornaliero corrispondente al tasso di interesse legale sull'importo dovuto a partire dalla data di scadenza fino al pagamento. Inoltre, Global Blue avrà il diritto di sospendere i propri servizi fino al pagamento dell'importo dovuto.
- 4.4 Global Blue avrà il diritto di compensare qualsiasi importo dovuto da Global Blue all'Esercente con qualsiasi somma dovuta all'Esercente.

5 Commissione dell'Esercente

- 5.1 Qualora previsto nel Contratto Applicabile, Global Blue corrisponderà all'Esercente una Commissione dell'Esercente. La "Commissione dell'Esercente" consiste alternativamente in una percentuale della Commissione Lorda o una percentuale del SIS, come precedentemente concordata tra le parti. Per "Commissione Lorda" si intende un importo pari alla differenza tra l'importo IVA dovuto per legge pagato dal Viaggiatore Internazionale in un punto vendita e l'Importo del Rimborso.
- 5.2 Global Blue informerà l'Esercente dell'ammontare della Commissione dell'Esercente maturata ("Rendiconto") al termine del periodo di fatturazione. Il periodo di fatturazione e il primo giorno dello stesso sono concordati tra le Parti nel Contratto Applicabile. Sulla base del Rendiconto presentato da Global Blue e subordinatamente al ricevimento da parte di Global Blue del pagamento da parte dell'Esercente delle fatture in sospeso e scadute relative all'IVA pagata da Global Blue al Viaggiatore Internazionale, l'Esercente dovrà fatturare a Global Blue la propria Commissione dell'Esercente entro e non oltre 3 (tre) mesi dal ricevimento del Rendiconto. A seguito dell'emissione della fattura da parte dell'Esercente, Global Blue provvederà al pagamento della Commissione dell'Esercente sul conto precedentemente indicato dall'Esercente, non prima di 30 giorni dal ricevimento della fattura.
- 5.3 Qualora l'Esercente non fatturi la Commissione dell'Esercente ai sensi della clausola 5.2, il diritto alla Commissione dell'Esercente decadrà decorso il termine di 3 (tre) anni dalla ricezione del Rendiconto.

6 Autofatturazione della Commissione dell'Esercente

- 6.1 Al fine di procedere al pagamento della Commissione dell'Esercente, Global Blue emetterà una fattura in nome e per conto dell'Esercente secondo i termini e le condizioni di cui alla presente clausola 6. L'allegato alla fattura conterrà il riepilogo della Commissione dell'Esercente dovuta da Global Blue all'Esercente, che sarà calcolata con la frequenza di fatturazione specificata nel Contratto Applicabile.
- 6.2 Global Blue si impegna a predisporre fatture di autofatturazione in conformità alle leggi e regolamenti applicabili.
- 6.3 Global Blue trasmetterà le fatture in autofatturazione all'Esercente entro i termini concordati. Tutte le comunicazioni elettroniche saranno effettuate nel rispetto dei principi di sicurezza: autenticità, riservatezza, non ripudiabilità e integrità.
- 6.4 L'approvazione della fattura in autofatturazione si intenderà tacitamente concessa a meno che l'Esercente non sollevi una contestazione in buona fede per iscritto entro 7 (sette) giorni lavorativi o entro il periodo minimo stabilito dalla legge, a seconda di quale dei due termini sia più lungo.
- 6.5 I servizi forniti dall'Esercente sono soggetti all'IVA all'aliquota prevista dalla legge applicabile. A condizione che Global Blue riceva dall'Esercente il pagamento delle fatture in sospeso e scadute relative all'IVA pagata dal gruppo Global Blue ai Viaggiatori Internazionali, in conformità con la clausola 4.1, Global Blue provvederà al pagamento dell'importo fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura.
- 6.6 Global Blue non addebiterà all'Esercente alcun costo relativo alla preparazione, alla consegna e/o alla modifica delle fatture.
- 6.7 Le fatture emesse in regime di autofatturazione dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: denominazione, indirizzo e numero di partita IVA di entrambe le Parti, descrizione dei beni o servizi, data di effettuazione o completamento della prestazione, numerazione progressiva e aliquote e riferimenti IVA applicabili.
- 6.8 L'Esercente conferma che tutte le informazioni fornite a Global Blue ai fini del processo di autofatturazione sono accurate e complete e si impegna a informare immediatamente per iscritto Global Blue di eventuali modifiche alle informazioni necessarie per tale processo.

- 6.9 Ciascuna Parte si assume la piena responsabilità del rispetto dei propri obblighi di fatturazione (per quanto riguarda le informazioni obbligatorie) e degli obblighi fiscali (inclusi quelli relativi alla riscossione dell'IVA sulle vendite effettuate tra le Parti, nonché agli adeguamenti IVA in caso di emissione di una fattura correttiva (ad es. nota di credito)). Nessuna Parte potrà invocare l'inadempienza dell'altra Parte per rifiutare l'adempimento dei propri obblighi.
- 6.10 Ferma restando l'emissione delle fatture in autofatturazione per la Commissione dell'Esercente come sopra disciplinata, l'Esercente mantiene in ogni caso la piena responsabilità per l'eventuale mancata emissione di fatture e/o per l'emissione di fatture incomplete o contenenti errori. Global Blue non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali sanzioni applicabili ai sensi delle leggi e dei regolamenti relativi a tali materie.

7 Soluzione di emissione

- 7.1 Global Blue fornirà all'Esercente un software, una funzionalità di un software, o un hardware contenente tale software o funzionalità, o una soluzione web-based per l'emissione dei Moduli Tax Free nei propri Punti Vendita Affiliati, incluse le funzionalità applicabili a seconda dei servizi di rimborso scelti ai sensi della clausola 3 ("Soluzione di Emissione").
- 7.2 La Soluzione di Emissione dovrà essere utilizzata esclusivamente allo scopo di fornire i Servizi di Rimborso IVA per la durata del presente Contratto. L'Esercente dovrà: (i) non gravare, cedere, concedere in sublicenza, copiare o manomettere la Soluzione di Emissione; (ii) conservare e gestire la Soluzione di Emissione con la dovuta cura e sarà pienamente responsabile di qualsiasi uso improprio, perdita o danno alla Soluzione di Emissione causato dai propri dipendenti, agenti o appaltatori; e (iii) se gli viene fornita una Soluzione di Emissione web-based, provvedere a proprie spese a fornire e garantire l'accesso a una connessione Internet stabile, a un computer e a una stampante in ciascun Punto Vendita Affiliato per tutta la durata del Contratto.
- 7.3 Le Parti riconoscono che potrebbero verificarsi interruzioni o malfunzionamenti della Soluzione di Emissione. In tal caso, l'Esercente dovrà immediatamente notificare per iscritto a Global Blue tale problema. A seguito della notifica, Global Blue dovrà compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole per ridurre al minimo tale interruzione o malfunzionamento con la rapidità richiesta dalle circostanze. Il suddetto obbligo di Global Blue costituirà l'unico rimedio a disposizione dell'Esercente e Global Blue non avrà alcuna ulteriore responsabilità per tali interruzioni o malfunzionamenti.
- 7.4 Global Blue potrà, di volta in volta, aggiornare, potenziare o sostituire la Soluzione di Emissione.
- 7.5 Qualora sia prevista l'integrazione con l'interfaccia POS, Global Blue fornirà all'Esercente le specifiche tecniche e le Parti si atterranno ai termini dell'integrazione POS che saranno forniti separatamente da Global Blue per iscritto.
- 7.6 Qualora i moduli Tax Free siano emessi su carta termica, l'Esercente è informato dell'obbligo di utilizzare carta termica idonea a preservare il testo stampato sui moduli Tax Free per l'intero periodo di conservazione previsto dalla legge.

8 Riservatezza

- 8.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi (ad eccezione dei propri dipendenti o appaltatori o di quelli delle proprie società affiliate, nella misura in cui sia necessario) tutte le informazioni relative all'attività dell'altra Parte o delle sue società affiliate, siano esse di natura commerciale, tecnica, finanziaria, legale o di qualsiasi altra natura e in qualsiasi forma ("Informazioni Riservate") e a utilizzare tali Informazioni Riservate esclusivamente per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto. Quanto sopra non impedirà a Global Blue di predisporre e distribuire rapporti statistici basati sui dati delle transazioni di rimborso IVA purché tali dati siano presentati in forma anonima.
- 8.2 Non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che la Parte ricevente sia in grado di dimostrare di aver appreso indipendentemente dalla cooperazione nell'ambito del presente Contratto, senza violazione dello stesso e senza violazione di analoghi obblighi di riservatezza assunti nei confronti di terzi.

9 Diritti di Proprietà Intellettuale

- 9.1 Tutti i materiali e le informazioni forniti da Global Blue all'Esercente (incluso il manuale per i Moduli Tax Free e le Soluzioni di Emissione), compresi eventuali diritti di proprietà intellettuale in essi contenuti ("Asset Global Blue"), sono e rimarranno di esclusiva titolarità di Global Blue e nulla nel presente Contratto conferirà all'Esercente alcuna titolarità o altro diritto sugli stessi. Gli Asset Global Blue potranno essere utilizzati dall'Esercente esclusivamente per la fornitura dei Servizi di Rimborso IVA ai sensi del presente Contratto, nel rispetto delle istruzioni di Global Blue.
- 9.2 Fatto salvo l'uso consentito degli Asset Global Blue come stabilito nella clausola 9.1, nessuna delle Parti avrà il diritto di utilizzare i marchi, denominazioni o loghi dell'altra Parte senza il previo consenso scritto di quest'ultima. Quanto sopra e la clausola 9.1 non impediranno a Global Blue di utilizzare i marchi, nomi o loghi dell'Esercente al solo fine di fare riferimento alla collaborazione tra le Parti.
- 9.3 Nessuna delle Parti porrà in essere, né ometterà deliberatamente, atti o comportamenti che possano arrecare pregiudizio, diminuire o compromettere la reputazione o l'avviamento commerciale dell'altra Parte o dei suoi marchi, denominazioni o loghi.
- 9.4 Ciascuna Parte garantisce che, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, non è a conoscenza del fatto che l'utilizzo da parte

dell'altra Parte dei propri diritti di proprietà intellettuale (inclusi gli Asset Global Blue) costituisca violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi. Salvo in caso di violazione della presente garanzia, nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi derivanti dall'uso dei propri diritti di proprietà intellettuale (ivi compresi gli Asset Global Blue).

10 Dati personali

- 10.1 Le Parti concordano e si impegnano a rispettare pienamente tutte le leggi, le norme, i regolamenti o simili applicabili in materia di protezione dei dati, nonché tutti i regolamenti o codici di condotta elaborati in relazione agli stessi, incluse le "Norme sulla Protezione dei Dati".
- 10.2 Ciascuna Parte si impegna a rispettare le Norme sulla Protezione dei Dati alla stessa applicabili e a non causare consapevolmente la violazione delle stesse da parte dell'altra Parte.
- 10.3 Ai fini del presente Contratto, Global Blue agisce in qualità di titolare del trattamento e l'Esercente in qualità di responsabile del trattamento per quanto riguarda tutti i dati personali dei Viaggiatori Internazionali inseriti dall'Esercente nei Moduli Tax Free di Global Blue e quindi trattati dall'Esercente per conto di Global Blue ("Dati Personali dei Viaggiatori"). Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Esercente conferma di aver letto e accettato l'Addendum sul trattamento dei dati.

11 Responsabilità

- 11.1 Nessuna limitazione di responsabilità si applicherà in relazione a:
- (i) frodi o dichiarazioni fraudolente, atti od omissioni penalmente rilevanti o dolo commessi da dipendenti, agenti o appaltatori della Parte, ovvero presso i suoi punti vendita o locali;
 - (ii) qualsiasi obbligo di pagamento di commissioni di servizio, commissioni o importi rimborsati all'altra Parte in conformità al presente Contratto;
 - (iii) violazioni degli obblighi di riservatezza o delle Norme sulla Protezione dei Dati da parte dei dipendenti, degli agenti o degli appaltatori di tale Parte; e
 - (iv) responsabilità che non possa essere altrimenti limitata o esclusa ai sensi della legge applicabile.
- 11.2 Global Blue terrà indenne l'Esercente per eventuali perdite subite a seguito del pagamento da parte di Global Blue di rimborsi IVA ai Viaggiatori Internazionali in relazione ai Moduli Tax Free privi delle informazioni obbligatorie o della valida convalida dell'autorità doganale richiesta dalla normativa applicabile, a condizione che Global Blue non sia tenuta a manlevare l'Esercente ai sensi della presente clausola 11.2 qualora l'Esercente abbia violato i propri obblighi ai sensi della clausola 2.4.
- 11.3 Fatte salve le clausole 11.1 e 11.2, nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per:
- (i) danni consequenziali, indiretti, speciali, esemplari o punitivi; e
 - (ii) perdita di profitti, perdita di risparmi, interruzione dell'attività, perdita di affari o perdita di avviamento, indipendentemente dal fatto che tali danni derivino da inadempimento contrattuale, fatto illecito (inclusa la negligenza), responsabilità oggettiva, violazione di garanzie o da qualsiasi altra causa, anche qualora la Parte fosse stata informata della possibilità di tali perdite o ciò fosse stato ragionevolmente prevedibile.
- 11.4 Fatte salve le clausole 11.1, 11.2 e 11.3, la responsabilità complessiva di una Parte ai sensi o in relazione al presente Contratto, indipendentemente dalla natura dell'azione, sia essa contrattuale, extracontrattuale, negligenza o altro, in relazione a tutte le perdite, i danni o le spese subiti dall'altra Parte, sarà limitata al danno prevedibile tipico del contratto e comunque non potrà eccedere l'importo maggiore tra:
- (i) il totale delle commissioni o dei compensi di servizio corrisposti ai sensi del presente Contratto nei 12 (dodici) mesi precedenti il verificarsi dell'inadempimento; oppure
 - (ii) 200.000 € (duecentomila euro) o importo equivalente nella valuta del Paese di costituzione della società contraente del gruppo Global Blue ai sensi del presente Contratto.
- 11.5 Nessuna Parte sarà considerata inadempiente né responsabile nei confronti dell'altra per ritardi nell'adempimento o per il mancato adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto, nella misura in cui tali ritardi o inadempimenti siano dovuti a circostanze al di fuori del proprio ragionevole controllo e che non avrebbero potuto essere evitate o superate.

12 Durata e Risoluzione

- 12.1 Il presente Contratto è vincolante per le Parti a partire dalla data di sottoscrizione e avrà la durata come definita nel Contratto Applicabile. Il Contratto si intenderà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di 12 (dodici) mesi, salvo disdetta comunicata da una delle Parti almeno 6 (sei) mesi prima della rispettiva data di scadenza. La disdetta dovrà essere effettuata per iscritto, tramite lettera, da inviare all'indirizzo dell'altra Parte come indicato nel Contratto Applicabile.
- 12.2 Fermo restando quanto precede, ciascuna Parte potrà risolvere il presente Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta all'altra parte:
- (i) qualora l'altra Parte commetta un inadempimento rilevante del presente Contratto che, ove sanabile, non venga sanato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di una comunicazione scritta contenente la contestazione dell'inadempimento e la richiesta di porvi rimedio; oppure

(ii) qualora l'altra Parte, per qualsiasi motivo, cessi di svolgere la propria attività.

12.3 Il mancato pagamento da parte dell'Esercente delle fatture alla rispettiva scadenza, il mancato rispetto della normativa IVA applicabile, delle Norme in materia di Protezione dei Dati o delle leggi anticorruzione in relazione al presente Contratto si qualificano come inadempimenti grave del presente Contratto.

12.4 Alla risoluzione o alla scadenza del presente Contratto per qualsiasi motivo, entrambe le Parti cesseranno immediatamente di utilizzare marchi, loghi o denominazioni dell'altra Parte e l'Esercente cesserà immediatamente l'utilizzo di tutti gli Asset Global Blue, restituendo senza indugio tutti gli Asset Global Blue messi a disposizione dell'Esercente e in suo possesso. Inoltre, Global Blue avrà il diritto di accedere al/ai Punto/i Vendita Affiliato/i dell'Esercente durante il normale orario di lavoro per disinstallare e/o rimuovere la Soluzione di Emissione e tutti gli altri Asset Global Blue.

12.5 Il Contratto di elaborazione pagamenti per esercenti Global Blue TFS rimarrà valido ed efficace indipendentemente dalla durata di qualsiasi altro servizio concordato ai sensi del Contratto Applicabile, e qualsiasi risoluzione o cessazione di tali altri servizi non influirà sul Contratto di elaborazione pagamenti per esercenti Global Blue TFS, che dovrà essere risolto separatamente in conformità con le proprie disposizioni in materia di risoluzione.

12.6 Le clausole 8, 9, 11, 12.4 e 14.6 sopravviveranno alla scadenza o risoluzione del presente Contratto.

13 Anticorruzione

Ciascuna Parte si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di lotta alla corruzione in relazione al presente Contratto. Ciascuna parte si impegna inoltre a non effettuare, promettere, offrire o ricevere, direttamente o indirettamente, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto o di qualsiasi altra operazione ad esso collegata, denaro, oggetti di valore o vantaggi indebiti (comprese tangenti e compensi illeciti) a o da: (i) qualsiasi funzionario pubblico; (ii) qualsiasi partito politico; o (iii) qualsiasi persona fisica o giuridica al fine di ottenere o mantenere affari o un vantaggio indebito per sé e/o per l'altra Parte.

14 Disposizioni Varie

14.1 **Addendum locale.** In alcuni paesi è necessario tenere conto di specifici requisiti aggiuntivi. Con la sottoscrizione del presente

Contratto, l'Esercente conferma di aver letto e accettato l'Addendum Locale relativo al paese in cui è costituito (se applicabile), accessibile qui:

- ES - Addendum locale per la Spagna
- IT - Addendum locale per l'Italia
- NL - Addendum locale per i Paesi Bassi
- PT - Addendum locale per il Portogallo

In caso di conflitto o incongruenza tra i termini del presente Contratto e i termini di qualsiasi Addendum Locale, prevarranno le disposizioni dell'Addendum Locale in relazione alla giurisdizione interessata.

14.2 **Modifiche alle condizioni.** Global Blue si riserva la facoltà di modificare i presenti T&C al fine di riflettere cambiamenti nei propri prodotti e servizi nonché le modifiche normative, dandone previa comunicazione scritta di 30 giorni all'Esercente. La prosecuzione dell'offerta del Servizio di Rimborso IVA successivamente all'entrata in vigore delle modifiche costituisce accettazione della modifica stessa.

14.3 **Intero Accordo.** Il presente Contratto, comprensivo dei relativi allegati, costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce ogni precedente proposta, intesa, negoziazione o accordo, sia orale che scritto, intervenuto tra le Parti in relazione al medesimo oggetto. L'Esercente riconosce di non essere stato indotto a sottoscrivere il presente Contratto sulla base di dichiarazioni o affermazioni, orali o scritte, non espressamente contenute nello stesso.

14.4 **Cessione.** Nessuna Parte potrà cedere o trasferire il presente Contratto, né i diritti od obblighi da esso derivanti, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, fatto salvo il diritto di Global Blue di cedere o trasferire il presente Contratto a qualsiasi società all'interno del gruppo Global Blue.

14.5 **Clausola di salvaguardia.** Qualora una qualsiasi disposizione del presente Contratto risultasse in tutto o in parte invalida, illegittima o inapplicabile, tale invalidità, illegittimità o inapplicabilità non pregiudicherà né comprometterà in alcun modo le altre disposizioni del presente Contratto.

14.6 **Legge applicabile.** Il presente Contratto è regolato dalle leggi del paese di costituzione della società contraente di Global Blue, con esclusione delle norme sul conflitto di leggi. Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva dei tribunali di tale Paese.

Addendum sul trattamento dei dati

Per i Servizi forniti nell'UE e nello SEE dalle società del gruppo Global Blue.

IL PRESENTE ADDENDUM SUL TRATTAMENTO DEI DATI ("DPA") costituisce parte integrante del Contratto tra L'Esercente e Global Blue (entrambi come di seguito definiti e, ciascuno, una "Parte" e collettivamente le "Parti") relativo ai Servizi forniti da Global Blue e dall'Esercente e disciplina il rapporto tra le Parti in materia di trattamento dati. Il presente Addendum stabilisce i termini, i requisiti e le condizioni in base ai quali i Dati Personali vengono trattati nell'ambito della fornitura dei Servizi ai sensi del Contratto Applicabile e prevale su qualsiasi altro addendum o documento relativo al trattamento dei dati precedentemente sottoscritto, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti. Il presente Addendum contiene le clausole obbligatorie previste dall'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per i contratti tra Titolari e Responsabili del trattamento.

1. Global Blue agisce in qualità di Titolare del trattamento mentre l'Esercente agisce in qualità di Responsabile del trattamento in relazione a tutti i dati personali dei Viaggiatori Internazionali trattati dall'Esercente per conto di Global Blue sulla base del Contratto Applicabile ("**Dati Personali dei Viaggiatori**"). I Dati Personali dei Viaggiatori possono includere, a titolo esemplificativo:

- Cognome, Nome
- Data di nascita
- Indirizzo, luogo di residenza, paese
- Numero del passaporto (di viaggio), compreso il paese di rilascio
- Numero di cellulare
- Indirizzo e-mail
- Dati della carta di credito e di debito
- Coordinate bancarie
- Dati Alipay (per i Viaggiatori Internazionali cinesi)
- WeChat (per i Viaggiatori Internazionali cinesi)

Qualora ulteriori dati personali del Viaggiatore Internazionale siano richiesti dalla normativa applicabile ai fini del rimborso IVA per la fornitura del Servizio Tax-Free, tali dati saranno parimenti considerati Dati Personali dei Viaggiatori.

2. L'Esercente tratterà i Dati Personali dei Viaggiatori in relazione e ai fini dell'erogazione del Servizio Tax-Free esclusivamente per conto di Global Blue, in conformità con e per la durata del Contratto Applicabile. Il trattamento consiste in particolare nella raccolta dei Dati Personali dei Viaggiatori nei moduli Tax-Free e nella loro trasmissione a Global Blue, ove pertinente anche tramite la procedura integrata di emissione dei moduli ai sensi della clausola 7 dei termini e delle condizioni del Contratto Applicabile. Ai fini della fornitura del Servizio Tax-Free, potrà altresì rendersi necessario lo scambio di dati personali secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente Addendum; in tal caso, Global Blue istruisce l'Esercente a trattare anche tali Dati Personali dei Viaggiatori.
3. L'Esercente tratterà i dati personali dei Viaggiatori Internazionali esclusivamente in conformità al Contratto Applicabile e le istruzioni impartite da Global Blue. L'Esercente garantisce che anche i propri dipendenti e incaricati trattino i dati personali dei Viaggiatori Internazionali esclusivamente in conformità con il Contratto Applicabile e le istruzioni impartite da Global Blue. Qualora l'Esercente sia tenuto per legge, ai sensi del diritto dell'Unione o dello Stato membro a cui è soggetto, a trattare i Dati Personali dei Viaggiatori in modo diverso da quanto indicato da Global Blue, ne darà comunicazione a Global Blue senza indebito ritardo prima di tale trattamento e in ogni caso prima dell'inizio di tale trattamento, a meno che la legge che impone tale trattamento non vieti tale comunicazione per motivi di interesse pubblico, nel qual caso l'Esercente ne darà comunicazione a Global Blue non appena consentito dalla legge (ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, seconda frase, lettera a) del GDPR).
4. L'Esercente adotterà misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i Dati Personali dei Viaggiatori e per garantire che siano trattati esclusivamente in conformità con il Contratto Applicabile, incluse almeno le misure tecniche, fisiche o organizzative previste dalla normativa applicabile per le operazioni di trattamento che devono essere effettuate dall'Esercente (ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, seconda frase, lettera c) del GDPR). Su richiesta di Global Blue, l'Esercente fornirà a Global Blue la documentazione relativa alle misure adottate. Qualora le misure risultassero insufficienti, Global Blue potrà esigere che l'Esercente adotti misure aggiuntive e/o diverse.
5. L'Esercente fornirà a Global Blue adeguata assistenza in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32 del GDPR), alla gestione delle violazioni dei dati personali e agli obblighi di informazione e notifica (artt. 33 e 34 GDPR), nonché in relazione alle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e a eventuali consultazioni con l'autorità di controllo che possano rendersi necessarie ai sensi del presente Contratto (artt. 35 e 36 del GDPR). In particolare, in caso di violazione della sicurezza che comporti la distruzione, la perdita, l'alterazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato, siano essi accidentali o dolosi, a dati personali che possano influire sui Dati Personali dei Viaggiatori ("**Incidente di Sicurezza**"), l'Esercente dovrà informare Global Blue senza indebito ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. Una volta ricevuta la notifica, l'Esercente indagherà sull'Incidente di sicurezza, adotterà le misure necessarie per eliminare o mitigare gli effetti dell'Incidente di sicurezza e informerà Global Blue dello stato dell'Incidente di sicurezza e di qualsiasi questione correlata (ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, seconda frase, lettera f) del GDPR).
6. L'Esercente garantirà che i propri dipendenti e qualsiasi altro soggetto incaricato che abbia accesso ai Dati Personali dei Viaggiatori Internazionali (1) siano informati della natura riservata dei Dati Personali dei Viaggiatori Internazionali e siano tenuti a mantenerne la riservatezza; e (2) siano a conoscenza degli obblighi dell'Esercente e delle proprie responsabilità personali ai sensi del Contratto Applicabile e del presente Addendum (ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, seconda frase, lettera b del GDPR).
7. L'Esercente si impegna a: (1) assistere Global Blue nell'adempimento degli obblighi di riscontro e ottemperanza alle richieste degli Interessati come stabilite nel Regolamento (ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, seconda frase, lett. e del GDPR); (2) fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto alla normativa in materia di protezione dei dati e al presente Addendum (ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, seconda frase, lett. h del GDPR); (3) consentire e contribuire allo svolgimento di audit, incluse ispezioni e richieste di informazioni, ragionevolmente effettuate da Global Blue o da un revisore da essa incaricato (ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, seconda frase, lett. h del GDPR).
8. L'Esercente informerà immediatamente Global Blue qualora ritenga che un'istruzione dalla stessa impartita violi, a suo avviso, la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.
9. Alla scadenza o risoluzione del Contratto Applicabile, l'Esercente, a discrezione di Global Blue, cancellerà o restituirà tutti i Dati Personali dei Viaggiatori, salvo che la normativa dell'Unione Europea o dello Stato membro imponga diversamente.
10. L'Esercente non potrà affidare a terzi operazioni di trattamento ai sensi del Contratto Applicabile né avvalersi di altri sub-responsabili del trattamento (di seguito: "**Sub-responsabili del Trattamento**") a meno che (1) non abbia ottenuto il previo consenso scritto di Global Blue; e (2) il Sub-Responsabile del Trattamento abbia sottoscritto un accordo che imponga allo stesso gli stessi obblighi imposti all'Esercente ai sensi del Contratto Applicabile, ivi incluse, a titolo esemplificativo, garanzie adeguate circa l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire che il Trattamento sia effettuato in conformità alla normativa applicabile e al presente Addendum. L'Esercente rimarrà pienamente responsabile nei confronti di Global Blue per l'operato dei Sub-responsabili del Trattamento ai sensi del Contratto Applicabile.

11. Qualora la fornitura del Servizio Tax-Free comporti il trasferimento dei Dati Personali dei Viaggiatori dallo SEE verso paesi Extra-SEE, l'Esercente dovrà ottenere il previo consenso scritto di Global Blue e garantire l'adozione di garanzie adeguate e l'esistenza di diritti azionabili e rimedi efficaci per gli Interessati, ad esempio mediante la stipula di accordi appropriati contenenti le clausole standard di protezione dei dati come stabilito nella Decisione della Commissione UE C(2021) 3972 def. del 04.06.2021.
12. Ciascuna Parte si impegna a manlevare, tenere indenne e difendere a proprie spese l'altra Parte da tutti i costi, pretese, danni o spese subiti o sostenuti dall'altra Parte o per i quali l'altra Parte possa diventare responsabile a causa dell'inadempimento, da parte di tale parte o dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori, degli obblighi previsti dal presente Addendum, a condizione che:
 - (a) la Parte manlevata informi tempestivamente l'altra Parte dell'esistenza di una richiesta di risarcimento,
 - (b) la Parte manlevante abbia il controllo esclusivo della difesa e della transazione di tale richiesta di risarcimento, e
 - (c) la Parte manlevata fornisca ragionevole collaborazione e assistenza alla Parte manlevante nella difesa di tale richiesta di risarcimento.
13. Ciascuna Parte adempirà agli obblighi previsti dal presente Addendum a proprie spese.